



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 31 Del 09-04-24

Oggetto: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026"- PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026.

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'ordinamento delle autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Mastrogiovanni Giovanni	SINDACO	P
MARONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CIARLETTA ARMANDO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Assume la presidenza il Signor Mastrogiovanni Giovanni in qualità di SINDACO assistito dal Segretario STARACE ANGELICA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Viste e richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/04/2022, ad oggetto *“Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e rideterminazione della dotazione organica (art. 259 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000)”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13/04/2023 di adozione del *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023/2025*;
- la successiva deliberazione di questa Giunta comunale n. 53 del 27/05/2023, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025, in particolare la sezione 3 *“Organizzazione e capitale umano”* – sotto-sezione 3.3 *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”*;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2/05/2023, esecutiva ex lege, di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;
- la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2023, esecutiva ex lege, di approvazione dell'assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2 marzo 2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) semplificato 2024/2026 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 2 marzo 2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Atteso che presso questo Ente si è provveduto -ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (triennio 2019/2021) sottoscritto il 16/11/2022- al reinquadramento automatico del personale in servizio, con decorrenza 1° aprile 2023, sulla base della Tabella B allegata al CCNL 16 novembre 2022, come da allegato “A” al medesimo Contratto;

Che peraltro si è provveduto -ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali (triennio 2019/2021) sottoscritto il 16/11/2022- alla riconduzione automatica degli incarichi di posizione organizzativa (P.O.) dell'Ente agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.), con decorrenza dal 1° aprile 2023;

Che pertanto, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, si rende necessario riclassificare il piano occupazionale per effetto di quanto previsto dall'articolo 12 del medesimo nuovo CCNL triennio 2019/2021;

Che inoltre, successivamente all'approvazione del suddetto Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, sono emerse e sopravvenute alcune urgenti necessità dotazionali ed organizzative, anche in relazione alle attuali e diverse esigenze assunzionali di personale da parte dell'Ente, per far fronte alle nuove ed impegnative sfide dell'azione amministrativa e di governo in materia di transizione al digitale, transizione ecologica, opere pubbliche e finanziamenti, attuazione delle misure del PNRR e quant'altro per lo sviluppo turistico ed economico-sociale del territori;

Considerata, dunque, la necessità di approvare la Sottosezione 3.3 *“Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024/2026”*, facente parte della Sezione n. 3 *“Organizzazione e Capitale Umano”* dell'approvando Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, come elaborata e predisposta dai competenti Uffici

comunali ed allegata **sub A)** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Viste al riguardo, le nuove *“Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”*, emanate dalla Funzione Pubblica e pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 14/09/2022;

Visto il D.L. 22/04/2023 n. 44 *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2023 n. 74;

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, delle forme contrattuali flessibili di assunzione, nel rispetto delle procedure di reclutamento;

Richiamati, inoltre:

- a. l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), che recita:
“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.”;
- b. l’art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che recita:
“c.557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.”;
- c. l’art. 23 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022, che per quanto concerne l’utilizzo parziale del personale di altri Enti nei servizi in convenzione, prevede:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”;
- d. art. 60 e ss. del citato C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, che per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo determinato, prevede:
“1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.”;

Rilevate le seguenti necessità dotazioni ed assunzioni di personale da prevedere per rispondere alle esigenze dell’Ente, ed approvare la Sottosezione 3.3 *“Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024/2026”*, facente parte della Sezione n. 3 *“Organizzazione e Capitale Umano”* dell’approvando Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (PIAO) 2024/2026, come elaborata e predisposta dai competenti Uffici comunali ed allegata **sub A**) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che le integrazioni ed aggiornamento al Piano dei fabbisogni di personale 2024/2026, relativamente alle forme di lavoro flessibili, a tempo determinato ed in convenzione, discendono:

- dalla necessità di sopperire ad esigenze temporanee ed eccezionali degli uffici, derivanti dalla fase post pandemica conseguente alla cessazione dallo stato di emergenza da COVID – 19, che ha comportato un maggiore impegno nel porre in essere tutte le misure utili nella fase di ripresa dell'economia e delle attività economiche e di ripartenza, ed in particolare per dare attuazione ed utilizzare le risorse messe a disposizione dei Comuni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e delle politiche di coesione nazionali ed europee, nonché regionali, per i diversi investimenti affidati alla gestione dei territori;
- dalla necessità di continuare a garantire, fino al 31/12/2024, il rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ("*cd. scavalco d'eccedenza*"), per n 12 (dodici) ore settimanali (50% - 12/36h=48), dell'Avv. Davide D'Aloisio – Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (E.Q.), dipendente di ruolo del Comune di Roccaraso (AQ), ai sensi dell'art. 23 C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022 e art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004 (L.F. 2005), per lo svolgimento presso il Comune di Scanno (AQ) delle funzioni ed attribuzioni relative al posto di Responsabile Area Amministrativa e Gestione Risorse Umane con attribuzione di E.Q. e *ad interim*, di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente, stante la vacanza in organico e fino all'assunzione a tempo indeterminato di personale a copertura del posto di cui trattasi;
- dalla necessità di continuare a garantire, fino al 31/12/2024, il rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ("*cd. scavalco d'eccedenza*"), per n 12 (dodici) ore settimanali (50% - 12/36h=48), dell'Arch. Alessandro Litigante, dipendente di ruolo del Comune di Sulmona (AQ) – Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (E.Q.), ai sensi dell'art. 23 C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022 e art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004 (L.F. 2005), per lo svolgimento presso il Comune di Scanno (AQ) delle funzioni ed attribuzioni relative al posto di Responsabile Area Tecnica "Lavori Pubblici", con attribuzione di E.Q., stante la vacanza in organico e fino all'assunzione a tempo indeterminato di personale a copertura del posto di cui trattasi;
- dalla necessità fino al 31/12/2024 -al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici essenziali, ed in particolare dei servizi di vigilanza, viabilità, sicurezza e controllo afferenti il Servizio di Polizia Municipale nei periodi di maggiore affluenza turistica- di ricorrere all'assunzione a tempo determinato e pieno e/o parziale di n. 2 unità nel profilo professionale di "*Agente di Polizia Locale – Istruttore di Vigilanza*" C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, ex Cat. C posizione economica C1 del previgente CCNL di categoria, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale e/o attingimento a graduatorie di altri Enti per le assunzioni a tempo indeterminato di cui trattasi;

Rilevato inoltre che l'approvazione del piano dei fabbisogni di personale 2024/2026, per quanto concerne il personale a tempo indeterminato, discende dalle seguenti

ulteriori esigenze e necessità organizzative:

- dalla necessità di sopperire alle esigenze e carico di lavoro degli uffici comunali, derivanti dalla fase post pandemica conseguente alla cessazione dallo stato di emergenza da COVID – 19, che ha comportato un maggiore impegno nel porre in essere tutte le misure utili nella fase di ripresa dell'economia e delle economiche e di ripartenza, ed in particolare per dare attuazione ed utilizzare le risorse messe a disposizione dei Comuni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e delle politiche di coesione nazionali ed europee, nonché regionali, per i diversi investimenti affidati alla gestione dei territori;
- dalla necessità di dare avvio e perfezionare apposite procedure concorsuali pubbliche e/o attingimento da graduatorie a tempo indeterminato approvate e vigenti presso altri Enti, previo esperimento delle comunicazioni e richieste di mobilità volontaria ex art. 34-bis, per l'assunzione delle seguenti unità di personale e profili professionali, come già previsto nel PIAO 2023/2025 approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2023, e precisamente:

La dotazione organica , distinta per settori, è la seguente:

Settore	Categoria			Totale	di cui vacanti			Tot. vacanti
	O	I	F		O	I	F	
Servizio Tecnico	6	0	2	8	2	0	1	3
Servizio Finanziario e Tributi	-	1	1	2	-	1	1	2
Servizio Demografico	-	1	-	1	-	1	-	1
Servizio Polizia Locale	-	2	-	2	-	2	-	2
Totale	6	4	3	13	2	4	2	8

Dotazione organica	Categoria			totale
	O	I	F	
Posti coperti	4	-	1	5
Posti vacanti	2	4	2	8
Totale	6	4	3	13

Si precisa che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 06/08/2022 ha approvato le deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Scanno n. 21 del 30/04/2022 e 49 del 20/07/2022 relative alla rideterminazione della pianta organica ai sensi dell'articolo 259 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000.

La nuova pianta organica del Comune di Scanno, pertanto, prevede n. 13 posti, vale a dire:

n. 3 posti ex cat. D di cui 2 part time al 50%;

n. 4 posti ex cat. C;

n. 1 posto ex cat B3;

n. 1 posto ex cat. B1

n. 4 posti ex cat. A

per un totale di n. 13 posti di cui n. part time 50% equivalenti a n. 12 posti a tempo pieno.

Anno 2023-2024

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 1 Funzionario Responsabile Servizio Finanziario part time 18/36;
- n. 1 Funzionario Responsabile Servizio Tecnico part time 18/36;
- n. 1 Istruttore Servizio Finanziario Full Time;
- n. 1 Istruttore Servizio Demografico Full Time;
- n. 2 Istruttori Polizia Locale Full Time;

Anno 2024

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- n. 2 Operatori Esperti per il Servizio Tecnico Full Time;

Anno 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Nessuna assunzione

Esaminata quindi la proposta di approvazione della Sottosezione 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO 2024/2026, che comporta la rimodulazione del piano per quanto concerne il personale a tempo indeterminato e le forme flessibili, predisposto dal Responsabile delle Risorse Umane ed allegata **sub A)** al presente provvedimento;

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V - n. 4072/25.06.2010, per la quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione ed è ampiamente discrezionale, nonché flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

Richiamate le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da modifica di cui al D.L. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016:

a. i commi 557, 557-bis e 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*, così come modificati dall'art. 16, comma 1, della legge n. 160/2016, contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
- *“costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- *“in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133”* (comma 557-ter);

Considerato che, in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio

precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione Triennio 2011 – 2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", convertito con modificazioni da legge 58/2019 e dall'art. 1, comma 853, della Legge 162/2019, inerente il nuovo regime delle assunzioni negli enti locali, consistente nel rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'Irap, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, rispetto al previgente sistema che prevedeva la determinazione di un budget assunzionale maturato per effetto delle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente, con possibilità a determinate condizioni di utilizzare anche negli anni successivi i residui di budget non impiegati;

Visto il decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – 17.3.2020 (G.U. n. 108 del 27.4.2020) recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", e la relativa Circolare interpretativa del 13.05.2020 emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno;

Dato atto che per questo Comune (di fascia demografica tra 1.000-1.999 abitanti) il valore soglia da rispettare per la verifica della capacità assunzionale (rapporto entrate/spesa di personale) è pari al 28,60%, e che la percentuale effettiva, con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (anno 2022), data dalla spesa di personale (esclusa Irap) sulla media delle entrate dell'ultimo triennio meno l'FCDE dell'ultimo anno sulla è del 14,61%, come di seguito specificato: SPESA PERSONALE 2023 - € 378.416,00 (al lordo di oneri riflessi ed al netto di IRAP) + LIMITE INCREMENTO 33,46% - € 113.088,15; SPESA PERSONALE 2024 - € 403.543 (al lordo di oneri riflessi ed al netto di IRAP); VALORE MEDIO SPESA PERSONALE 2011/2013 - € 492.408,00 (al lordo di oneri riflessi ed al netto di IRAP);

Che:

- risulta rispettato il vincolo di riduzione delle spese di personale previsto dal vigente comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da deliberazioni di approvazione del *Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale (PTFP) 2023/2025*, con riferimento al valore medio del triennio (2013- 2012- 2011) ai sensi comma 557-quater L. 296/2006, inserito dall'art. 3 comma 5 L. 114/2014;
- il limite di spesa per il lavoro flessibile è contenuto nel limite della spesa per le medesime finalità sostenuta nel 2009, così come disposto dall'articolo 9 comma 28 DL 78/2010, con le deroghe previste dalle vigenti disposizioni normative in materia;

Che:

- il Bilancio di previsione 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 2/03/2024 è stato predisposto nel rispetto dei vincoli del pareggio del bilancio nell'anno 2023, ai sensi della Legge 28.12.2015, n. 208;
- è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (2022-2024);
- sono state verificate eventuali eccedenze di personale;
- è stato approvato il Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2023/2025;

- sono stati approvati il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e il rendiconto di gestione dell'anno 2023;
- è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;
- si è provveduto all'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 (secondo le modalità di cui al D.M. 12/05/2016);
- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 2, lett. c), del D.L. n. 66/2014;
- si è provveduto all'invio del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2023/2025 ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001;

Precisato che la proposta di integrazione è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. e con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, sulla proposta, rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Amministrativa e ad interim Area Finanziaria, ex art. 49 TUEL;

Acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, reso con verbale n.8 del 28.03.2024, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la sotto-sezione 3.3 "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*" dell' approvando P.I.A.O. 2024-2026, come da prospetti allegati (**sub A**) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che l'Ente assicura, nell'ambito della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del Triennio 2011 – 2013 ed è compatibile con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale.

3. Di dare atto altresì che la presente trova copertura nel Bilancio di previsione 2024/2026, adeguatamente stanziato e disponibile.

4. Di demandare al Responsabile delle Risorse Umane l'adozione degli atti consequenziali alla presente, ai sensi delle norme vigenti in materia.

5. Di dare atto che il Piano dei fabbisogni di personale è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni, in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o alle nuove esigenze derivanti da qualsiasi altro fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

6. Di disporre che del contenuto del presente provvedimento sia data informazione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.

7. Di pubblicare la presente in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – conto annuale - di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

8. Di disporre, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la trasmissione della presente nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017.

Infine, con separata e unanime votazione:

DELIBERA

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mastrogiovanni Giovanni

Il Segretario
STARACE ANGELICA

L'Assessore
MARONE GIUSEPPE

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
D'Aloisio Davide

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
D'Aloisio Davide

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000.
- Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.
Scanno, li 10-04-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO

Publicata il _____ Al n.ro _____

COMUNE DI SCANNO UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 09-04-2024 n. 31 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

- Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
 L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all'originale
Scanno li _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

